



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 272/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Paolo Novelli

Presidente

Eugenio Musumeci

Giudice

Alessandra Molina

Giudice - Relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio a **istanza di parte**, iscritto al n. RG **74145** del registro di segreteria, in riassunzione ex art. 17 c.g.c, promosso nell'interesse della **A.N.M. S.p.A. - Azienda Napoletana Mobilità** - P.Iva 06937950639, in persona dell'Amministratore Unico p.t., Ing. Nicola Pascale, con sede in Napoli alla via G.B. Marino n. 1, elettivamente dom.ta in Napoli alla via Andrea d'Isernia n. 16 presso lo Studio legale dell'Avv. Pierluigi Rispoli (C.F. RSPPLG72H29F839F), che la rappresenta e difende in virtù di giusta procura generale *ad lites* per notaio Dott. Luigi Pomponio del 03.08.2020, rep. n. 9111, raccolta n. 2701, registrato presso DPI di Napoli ufficio APSR al n. 27240, con tel/fax 0815802828 e PEC: pierluigirispoli@avvocatinapoli.legalmail.it, cui inviare comunicazioni

Contro

ADER- AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE (C.F. 13756881002) in persona del Presidente p.t., rapp.to difeso come in atti dall'Avvocatura

Distrettuale dello Stato in Napoli alla via Diaz, 11 pec:
ads.na@mailcert.avvocaturastato.it;

ADER- AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE (C.F. 13756881002) in
persona del Presidente p.t (C.F. 13756881002) in persona del legale
rapp.te p.t. dom.to presso la sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n.

14 - pec protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it e
pct@pec.agenziariscossione.gov.it.

Nei confronti della

Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Campania in
persona del P.R. p.t. dom.to presso la sede in Napoli alla via
Piedigrotta, 63 PEC: campania.procura@corteconticert.it;

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti del giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza dell'11 aprile 2024,
svoltasi con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, sono
presenti, l'avv. Pierluigi Rispoli per la ricorrente, il S.P.G. dott. Raffaele
Cangiano per la Procura Regionale. Nessuno è presente per l'ADER.

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 16 novembre 2023 l'A.N.M. S.p.A. -
Azienda Napoletana Mobilità, chiedeva l'accertamento e la
declaratoria dell'inadempimento contrattuale e, pertanto, la condanna
dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per il mancato introito della
somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria
di cui alla cartella di pagamento nei confronti di Tiziana Parisi e, per
l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice,

della somma di € 578,46 oltre maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere dalla notifica delle ordinanze-ingiunzione (15.01.2004 – 16.01.2004 – 26.03.2005 e 22.09.2005) alla data della trasmissione del ruolo del concessionario (11.12.2007) il tutto per € 866,98 ed interessi moratori (o in subordine legali), con la ulteriore condanna accessoria dello stesso Concessionario, ai sensi dell'art. 1226 cc., al risarcimento del danno da immagine da liquidarsi in via equitativa, nonché al pagamento delle spese giudiziali

2. Più nello specifico, parte ricorrente, atteso il mancato pagamento delle sanzioni per mancato pagamento del titolo di viaggio, irrogate in misura ridotta nei confronti della signora Parisi, provvedeva a notificare le predette ordinanze di ingiunzione e successivamente ad iscrivere a ruolo ordinario le somme dovute maggiorate ex art. 27 L. n. 689/81, trasmettendo la minuta del ruolo ad Equitalia Sud Spa (cui succedeva l'Agenzia delle Entrate Riscossione- ADER), concessionario *ex lege* per la riscossione coattiva del credito.

Tuttavia, l'Agente della Riscossione non provvedeva a notificare alcuna cartella di pagamento o atti interruttivi della prescrizione al contravventore, determinando lo spirare del termine quinquennale di prescrizione, come accertato nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 615 cpc incardinato dal contribuente nel giudizio Giudice di Pace di Napoli, conclusosi con sentenza di accoglimento dell'opposizione n. n. 27400/2020.

L'ANM conveniva quindi in giudizio il Concessionario della

riscossione innanzi al Giudice di Pace di Napoli, per la declaratoria di inadempimento contrattuale per la mancata riscossione di quanto iscritto a ruolo. Il giudizio veniva deciso con sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione.

Pertanto, l'interessata, con il ricorso in epigrafe, riassumeva il giudizio innanzi a questa Corte ai sensi dell'art. 17 cgc, ritenendo sussistente la propria legittimazione attiva ai sensi dell'art. 172 lett. d) cgc., secondo quanto statuito in fattispecie analoga dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 5569/2023.

Nel merito precisava che la successione dei fatti evidenzierebbe l'esclusiva colpevole condotta del concessionario in ordine all'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato, cui conseguirebbe il diritto di parte ricorrente ad agire al fine di conseguire quanto dovuto dall'ADER, non attivatasi per il recupero del credito esattoriale, quale agente contabile nell'ambito della propria gestione.

Inoltre, l'ADER, avendo reiteratamente ritardato l'attivazione di una procedura esecutiva lasciando trascorrere il termine prescrizione di 5 anni, avrebbe arrecato all'odierna ricorrente, non solo un danno patrimoniale, ma anche un grave danno lesivo per l'immagine della stessa, come risulterebbe da numerosi articoli di giornale e televisivi.

3. Con memoria del 29.11.2023 la Procura erariale interveniva ex art. 175 c.g.c. osservando, in via preliminare, come la fattispecie rientri nella giurisdizione contabile stante la *vis expansiva* del disposto di cui all'art. 103, comma 2, della Costituzione. Con riferimento invece alla

ric conducibilità della stessa entro i confini del rimedio residuale atipico del ricorso ad istanza di parte ex art. 172 lettera d) del c.g.c., riteneva che, pur essendo documentalmente comprovata la definitiva dispersione della ragioni creditorie per causa imputabile al concessionario, la natura eminentemente risarcitoria del *petitum* proposto impedirebbe di riqualificare l'intera azione promossa dalla parte in termini dichiarativi e di mero accertamento dei rapporti dare/avere tra ente e concessionario della riscossione, con conseguente ammissibilità della stessa limitatamente alla parte in cui si chiede di accertare la definitiva dispersione delle ragioni creditorie per l'inadempimento dell'ADER, rimanendo invece inammissibile per la domanda risarcitoria e per quella di danno all'immagine.

4. Con memoria dell'11.03.2024 si costituiva in giudizio l'ADER, che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dell'ANM. La titolarità dell'azione in capo al Procuratore regionale escluderebbe infatti che la pretesa patrimoniale connessa ad un presunto danno erariale possa essere esercitata dal titolare sostanziale del diritto al risarcimento del danno attraverso un giudizio a istanza di parte.

L'ADER riteneva inoltre l'azione inammissibile per contrasto ed elusione della disciplina speciale di cui agli artt. 19 e 20 del dlgs n. 112/1999. Rilevava che, nel caso di specie, la comunicazione di inesigibilità non sarebbe mai stata trasmessa dall'ADER in quanto non risulterebbero ancora trascorsi i termini previsti per la presentazione

di tale comunicazione all'Ente impositore.

Prospettava gradatamente l'infondatezza della domanda attorea per intervenuto annullamento *ex lege* del credito.

Sempre in via gradata, quanto all'infondatezza nel merito, richiamava la giurisprudenza di questa Sezione in materia, precisando che qualora si ritenesse ammissibile l'azione proposta, la stessa dovrebbe essere reinterpretata in un'ottica contenitiva e qualificata come azione di accertamento, con esclusione di qualsivoglia condanna a carico dell'agente della riscossione.

Sempre in via subordinata, riteneva sussistente il concorso dell'ente impositore nella causazione del danno lamentato la cui condotta avrebbe avuto una portata recidente il nesso causale tra la condotta dell'ADER e il preteso danno.

In via ulteriormente subordinata, per l'ipotesi in cui si dovesse ritenere ammissibile e fondata l'avversa azione, eccepiva che il *quantum* richiesto a titolo di risarcimento dei danni andrebbe contenuto e limitato in base alla previsione di cui agli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/99, secondo cui, per l'ipotesi in cui non sia concedibile il discarico, la somma che il concessionario sarebbe tenuto a versare dovrebbe essere pari ad 1/8 o 1/3 dell'importo iscritto a ruolo.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno all'immagine, la stessa sarebbe inammissibile, perché riservata, come la principale, alla

Procura contabile. In via gradata essa sarebbe infondata.

Per le predette ragioni, concludeva chiedendo di dichiarare

l'inammissibilità della domanda proposta o in subordine di rigettare in tutto o in parte la domanda in quanto infondata, con condanna della controparte al pagamento delle competenze e onorari di giudizio.

5. Il 27 marzo 2024 veniva depositata dall'ANM dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinuncia agli atti di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con conseguente richiesta di estinzione del processo.

6. All'udienza del 28 marzo 2024, poiché l'ADER non era presente, la trattazione della causa veniva rinviata all'11 aprile 2024, al fine di acquisire da parte di quest'ultima l'eventuale accettazione della rinuncia formulata da controparte.

7. In data 10.04.2024 perveniva dichiarazione dell'Avvocatura dello Stato di accettazione della rinuncia agli atti formulata da parte ricorrente, con accordo sulla compensazione tra le parti delle spese di lite dei giudizi pendenti.

8. All'udienza dell'11 aprile 2024, svoltasi con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, dopo la relazione del Giudice relatore, intervenivano l'avv. Pierluigi Rispoli per la ricorrente, che ribadiva la rinuncia agli atti del giudizio, nonché il S.P.G. dott. Raffaele Cangiano per la Procura Regionale, che, preso atto delle rinunce delle parti, si rimetteva alle valutazioni del Collegio. Nessuno era presente per l'ADER.

Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso in riassunzione instaurato dell'ANM Spa nei confronti dell'ADER per l'accertamento, la declaratoria dell'inadempimento contrattuale e la responsabilità, con conseguente condanna del predetto Concessionario, per il mancato introito di una somma iscritta a ruolo, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, nonché per l'asserito danno all'immagine da questi cagionato all'Azienda.

2. Come già ampiamente statuito dalla Sezione con riferimento a fattispecie analoghe (cfr. ex *plurimis*, sent. n. 706/2023, n. 172, 173 e 174/2024), il presente giudizio rientra nella previsione dell'art. 172, lett. d), c.g.c., con conseguente sussistenza sia della giurisdizione di questa Corte, sia della legittimazione ad agire di ANM.

3. In presenza della dichiarazione di ANM di rinuncia agli atti del giudizio, nonché dell'accettazione di controparte, il giudizio va dichiarato estinto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110 cgc.

Va ricordato in proposito che la rinuncia agli atti di causa può essere fatta in ogni stato e grado del processo e produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle “*debite forme*”, ossia non deve contenere riserve o condizioni, e deve essere fatta “*dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti*”. Ciò in quanto la rinuncia “*non rappresenta [...] un diritto potestativo, idoneo a produrre l'effetto estintivo del rapporto processuale al sol manifestarsi della volontà del relativo titolare, [bensì] occorre una scelta condivisa, un vero e proprio 'negozio processuale' con effetti*

estintivi” (Sez. Giur. Appello sent. n. 381/2022).

Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è, ai fini dell'estinzione, necessaria solo allorché, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2011, n. 6850). Infatti, la previsione secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio comporta l'estinzione del processo solo se è accettata da tutte le parti interessate alla sua prosecuzione, trova fondamento nella circostanza che l'accoglimento delle loro richieste potrebbe procurare loro un'utilità maggiore da quella che riceverebbero dalla semplice chiusura del processo.

Orbene, nell'odierno giudizio, l'ANM attrice ha manifestato mediante apposita memoria e ribadito in udienza la volontà di rinunciare agli atti del giudizio. L'atto di rinuncia è stato accettato dall'ADER senza riserve o condizioni.

4. Pertanto, in presenza della dichiarazione dell'ANM di rinuncia agli atti del giudizio, accettata dalla controparte ADER, ogni ulteriore statuizione da parte del Collegio è preclusa e deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.

5. Le spese di giudizio sono compensate, atteso, nel caso di specie, l'accordo manifestato sulla compensazione tra le parti delle medesime.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11 aprile.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Alessandra Molina

Paolo Novelli

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 13/05/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)